

N. 3598

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1998

Norme in materia di attività subacquee in ambito turistico
e ricreativo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interessa un campo finora parzializzato dalle istituzioni e, pertanto, oggetto di controversie legislative.

La subacquea italiana, intesa in termini turistici e ricreativi, si è evoluta, nell'ultimo decennio, in modo considerevole, tanto da cogliere impreparate le capitanerie di porto e le stesse istituzioni.

Le problematiche sorte accanto a questo repentino sviluppo hanno fatto sì che si rendesse necessario intervenire con una normativa precisa atta a regolamentare e dinamicizzare l'intero settore senza penalizzarlo o snaturarlo.

Basti pensare che ancora oggi sia chi pratica la subacquea ricreativa che gli organi di controllo competenti non hanno un regolamento preciso cui fare riferimento, se non quello esistente, relativo all'attività professionale di porto o di bacino.

Il seguente disegno di legge disciplina, infatti, l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico-ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo con autorespiratori, l'attività dei centri d'immersione e di addestramento e regola l'attività delle associazioni senza scopo di lucro, evitando così alle regioni l'onere degli addestramenti professionali e degli accertamenti.

L'articolo 2 definisce l'attività subacquea in ambito ricreativo nelle varie forme e modalità entro i limiti di sicurezza, precisandone il carattere esclusivamente teso alla salvaguardia dell'ambiente sottomarino. Si accertano, inoltre, la validità del brevetto subacqueo e le modalità per il suo conseguimento, nonché l'autorevolezza delle strutture atte al rilascio del medesimo.

Analoghi riconoscimenti sono stati inseriti anche per chi svolge l'attività a titolo di

istruttore e di guida, nonché per centri di immersione e di addestramento.

L'articolo 3 tratta il tema delle autorizzazioni all'esercizio delle professioni di istruttore e/o guida subacquea e stabilisce i criteri entro i quali svolgere l'attività previa iscrizione della stessa negli elenchi regionali di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge.

Il capo III individua i requisiti necessari per l'apertura dei centri d'immersione e di addestramento e ne regola, per l'esercizio delle relative attività, l'iscrizione nei registri regionali, oltre agli altri requisiti previsti dalle disposizioni civilistiche, fiscali ed amministrative vigenti.

Le regioni potranno autorizzare l'apertura e l'attività dei sopra citati centri, qualora sussistano le condizioni previste nell'articolato.

L'utilizzo della denominazione «centro d'immersione subacquea» di cui all'articolo 6 è riservata a quelle imprese che hanno ottenuto, nelle modalità sopra descritte, l'autorizzazione all'esercizio della propria attività.

Elemento ulteriormente innovativo, cui fa riferimento detta proposta, è il riconoscimento delle associazioni a carattere nazionale, regionale e locale senza scopo di lucro, per le quali si impegnano le regioni a redigere appositi elenchi.

Possono chiederne l'iscrizione le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di essere, in base al loro statuto, composte da organi democraticamente eletti ed in possesso di ogni altro requisito della vigente normativa.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo con autorespiratori e di guida ed accompagnatore subacqueo con autorespiratori. Stabilisce altresì le norme in materia di attività dei centri di immersioni subacquee e dei centri di addestramento subacqueo e disciplina l'attività turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea con autorespiratore a scopo turistico si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme, diurne e notturne, effettuate entro i limiti della curva di sicurezza, senza decompressione e a profondità non superiori a quaranta metri, da persone in possesso del brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea comunque condotta. Tali attività devono essere eco-sostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea con

autorespiratori a scopi turistici e ricreativi. Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente tecniche e teoria di immersioni speciali, tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso, specifiche per l'immersione subacquea, tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi, di supporto ad istruttori, tecnica e teoria di gestione delle immersioni. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell'ambiente.

3. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione.

4. Per guida subacquea o accompagnatore aiuto-istruttore si intende chi, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi in possesso di attestazione di addestramento, almeno al primo livello, in immersioni subacquee secondo le caratteristiche di cui al comma 1.

5. Si definisce centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nelle vicinanze del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto all'apprendimento e alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

6. Si definisce centro di addestramento subacqueo un'impresa che offre supporto all'apprendimento e alla pratica dell'attività subacquea, turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standard* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORE SUBACQUEO E DI GUIDA O ACCOMPAGNATORE SUBACQUEO

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è consentito a chi è iscritto negli elenchi regionali degli istruttori e delle guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

a) all'interno di centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;

b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 1;

c) in modo autonomo.

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori e delle guide subacquee con autorespiratori. Esse devono altresì definire le modalità di iscrizione e di gestione degli elenchi stessi.

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI D'IMMERSIONE SUBACQUEA E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Art. 5.

(Requisiti)

1. Per l'apertura di un centro d'immersioni subacquee e di un centro di addestramento subacqueo e per l'esercizio delle relative attività è necessaria l'iscrizione dell'impresa e della società esercente in apposito registro regionale, oltre agli altri requisiti previsti dalle disposizioni civili-stiche.

